

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 224)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 2 ottobre 1968 (V. Stampato n. 350)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(MAGRI')

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 ottobre 1968*

Interventi in favore del teatro di prosa

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata — per l'esercizio finanziario 1968 — della somma di lire 400.000.000.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse od or-

ganizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1968, il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà all'Ente teatrale italiano (ETI) per la sua attività istituzionale, un contributo straordinario di lire 100.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.